

**In evidenza** ⇒ **“Decreto Rilancio”:**  
**dal 15 Giugno attiva la procedura per la richiesta**  
**dei contributi a fondo perduto previsti dall’Art. 25.**

*E’ stata attivata dalla Agenzia delle Entrate la procedura per l’invio dell’istanza di contributo a fondo perduto, previsto dal "Decreto Rilancio" (DL n. 34 del 19 maggio 2020), destinato ai titolari di **attività d’impresa** colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, i cui ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, **non abbiano superato la soglia di 5 milioni di euro** e che, nel mese di **Aprile 2020**, abbiano conseguito un “fatturato” o “corrispettivi” **inferiori ai due terzi** di quelli di **Aprile 2019**. Il contributo consiste nell’erogazione di una somma commisurata a predefiniti parametri e la richiesta si può inviare dal **15 giugno al 13 agosto**.*

**In evidenza** ⇒ **“D.P.C.M. 11.06.2020”:**  
**dal 15 Giugno aprono ulteriori attività e riaprono i confini**  
**fra i Paesi UE e dell’area Schengen (con alcune limitazioni).**

*Ripresa di **ulteriori attività dal 15 giugno** (sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, spettacoli aperti al pubblico, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni) e dal 14 luglio le fiere. Continuità nell’applicazione dei Protocolli di sicurezza anticontagio nazionali.*

**In evidenza** ⇒ **“Ordinanza RER del 12.06.2020”:**  
**dal 15 Giugno in Emilia Romagna riprendono le visite nelle strutture**  
**residenziali per anziani e persone con disabilità, via libera a sagre e**  
**fiere locali, cerimonie e sale giochi per bambini.**

*Sulla base della nuova ordinanza regionale che contiene le linee guida con le misure da osservare per **garantire la sicurezza delle persone**, utenti e lavoratori, si potranno riprendere ulteriori attività in Emilia-Romagna dal prossimo lunedì 15 Giugno.*

*Previsti successivi step di aperture.*

◆ **“DECRETO RILANCIO”**: attivata dall’Agenzia delle Entrate la procedura prevista dall’art.25 per la richiesta dei contributi a fondo perduto per le imprese



L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello e le istruzioni per la richiesta del **“contributo a fondo perduto”** prevista nel DL Rilancio, di cui sono destinatarie le imprese, a fronte di determinati requisiti. Li esaminiamo di seguito.

## **“Decreto Rilancio” / Art. 25 – Contributo a fondo perduto per le imprese.**

### **1. Soggetti beneficiari.**

Esercenti **attività d’impresa** e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, **con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro**. Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

### **2. Requisiti.**

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei **corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**.

Il predetto contributo spetta anche in assenza di tali requisiti **ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

### **3. Ammontare del contributo.**

L’ammontare del contributo è **determinato in percentuale** rispetto alla differenza riscontrata **tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019** come segue:

- ✓ **20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nell’ultimo periodo d’imposta;
- ✓ **15% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nell’ultimo periodo d’imposta;
- ✓ **10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nell’ultimo periodo d’imposta.

⇒ L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo **non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche** e a **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

⇒ Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

#### 4. Erogazione.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto in conto corrente bancario o postale** intestato al soggetto beneficiario.

#### 5. Quando richiederlo.

E' possibile farne richiesta **a partire dal pomeriggio del 15 Giugno e fino al 13 Agosto** (dal 25 giugno al 24 agosto per gli eredi), direttamente o anche tramite un intermediario.

⇒ **NB.** I fondi disponibili ammontano a **6,2 miliardi di euro**: si consiglia di avviare da subito le richieste, in quanto **l'Agenzia eroga il fondo man mano che le aziende inseriscono le domande**, quindi in caso di esaurimento fondi è facile supporre che ci sarà uno stop ai rimborsi.

#### 6. Come compilare l'istanza.

La richiesta del contributo avviene tramite la **presentazione di apposita istanza**, utilizzando il modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Nell'istanza vanno indicati:

- ✓ **il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo** (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica);
- ✓ **le coordinate IBAN del conto corrente su cui accreditare il contributo** (il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo);
- ✓ **la soglia dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019**, che saranno riportati nella dichiarazione redditi 2020 (periodo d'imposta 2019);
- ✓ **il fatturato riferito ad Aprile 2019 e Aprile 2020**, sulla cui differenza verrà applicata la percentuale del contributo spettante, come precedentemente indicato;
- ✓ l'eventuale indicazione – laddove sussista - che l'attività per la quale si richiede il contributo è stata avviata dal 1° gennaio 2019.

⇒ **NB.** Qualora il contributo richiesto sia **superiore a 150.000 euro**, sarà necessario anche compilare il quadro A del modello relativo alle **“verifiche antimafia”**. In questo caso sarà necessario indicare i codici fiscali dei soggetti interessati alla verifica.

Si tratta, di fatto, di **un'autocertificazione**, che consentirà all'Agenzia delle Entrate di erogare il contributo in maniera più celere, evitando così di burocratizzare oltre modo la procedura.

## 7. Invio dell'istanza online

**La compilazione e l'invio dell'istanza deve avvenire solo online.** La si può inviare **direttamente o avvalendosi di intermediari**, quali il proprio commercialista o un Caf. Non è ammessa la presentazione cartacea. È possibile utilizzare un **software di compilazione apposito** o **avvalersi direttamente di una procedura web resa disponibile dell'Agenzia** delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi". La procedura da seguire, previo login con le credenziali Fisconline, Spid o Carta nazionale dei Servizi, è la seguente:

- ✓ **cliccare sul link "Contributo a Fondo Perduto"** presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi";
- ✓ **cliccare sul link "Predisponi e invia istanza";**
- ✓ **inserire le informazioni richieste e riportate nel modulo**, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza".

⇒ **NB.** Nel caso in cui il contributo a fondo perduto richiesto sia superiore a **150.000 euro**, con obbligo di **autocertificazione antimafia**, l'istanza va predisposta in PDF, firmata digitalmente e **l'invio dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC** al seguente indirizzo *Istanza*- [CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it). Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

Anche **l'eventuale rinuncia al contributo** deve essere inviata alla stessa PEC, sempre se il contributo a fondo perduto richiesto è superiore a 150.000 €.

Ai seguenti link al sito dell'Agenzia delle Entrate, sono disponibili:

- [Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto - pdf](#)
- [Istruzioni per la compilazione - pdf](#)
- [Specifiche tecniche per la predisposizione e l'invio dell'istanza - pdf](#)

## 8. Erogazione del contributo.

I contributi *"verranno erogati dall'Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore"*. Questo è quanto ha dichiarato il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ritiene che le procedure informatizzate adottate, consentiranno di poter avere tempi brevissimi di erogazione.

## 9. Controlli.

La procedura semplificata adottata per accelerare i tempi di erogazione del così detto “**contributo di ristoro**”, prevede **controlli sulle domande, che avverranno in tre fasi** e, in caso di irregolarità, **si rischiano sanzioni piuttosto pesanti**.

- ✓ **Un primo controllo verrà effettuato prima dell'erogazione del contributo** e potrebbe portare anche al rigetto della domanda, in assenza dei requisiti richiesti. Si tratterà, però, di un controllo “veloce”, per consentire l'assegnazione del contributo nel minor tempo possibile.
- ✓ **Un secondo controllo verrà effettuato sulle coordinate IBAN**, per accertarsi che l'intestatario del conto corrente e il richiedete coincidano.
- ✓ **Il terzo controllo, più approfondito, andrà a verificare che i dati inseriti nella domanda corrispondano al vero**. In particolare, i tecnici dell'Agenzia delle Entrate si concentreranno sui dati reddituali, utilizzando le informazioni derivanti da fatture elettroniche, corrispettivi, liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVA.

## 10. Sanzioni.

Qualora dai controlli dovessero emergere delle irregolarità o delle difformità, l'Agenzia delle Entrate rende noto che **il contributo erogato verrà recuperato coattamente**, ma non solo. Se dovesse risultare che la somma - in parte o totalmente - non sarebbe dovuta spettare, **si applicherà la pena prevista** dall'articolo 316-ter del Codice Penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato). In sostanza, **si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni** e una **sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro**, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. Chi riceve in maniera indebita il contributo può comunque scegliere di **rinunciarvi in qualunque momento**, restituendo la cifra e pagando sanzioni e interessi tramite il ravvedimento operoso.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ai sottostanti link, sono disponibili i seguenti documenti:

- ✓ il [comunicato stampa](#)
- ✓ il [provvedimento](#)
- ✓ la [guida con i chiarimenti e le modalità operative](#) per la presentazione della domanda.

◆ **DPCM 11.06.2020: dal 15 Giugno aprono ulteriori attività e riaprono i confini fra i Paesi UE e quelli dell'area Schengen.**



Ripresa di **ulteriori attività dal 15 giugno** (attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, spettacoli aperti al pubblico, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni) e dal 14 luglio le fiere. Continuità nell'applicazione dei Protocolli di sicurezza anticontagio nazionali.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 11.06.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che trova applicazione **dal 15 giugno** e fino **al 14 luglio 2020**.

Il provvedimento sostituisce il DPCM 17 maggio 2020, sebbene presenti diverse disposizioni (specie per quanto riguarda gli aspetti di maggiore interesse per le imprese) che si pongono in linea di continuità con quest'ultimo.

Infatti, quanto alle attività produttive industriali e commerciali, il nuovo DPCM ricalca lo schema previsto dal precedente, stabilendo che **sull'intero territorio nazionale continuano ad applicarsi i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali** (generale, edilizia e trasporto e logistica).

Il Decreto conferma anche le raccomandazioni alle imprese relativamente al massimo utilizzo del **lavoro agile** per lo svolgimento della prestazione, così come i precedenti provvedimenti emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica.

Restano invece **sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi**, mentre **i corsi professionali potranno essere svolti in presenza**. Aprono anche i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Per quanto riguarda gli spostamenti **da e verso l'estero**, il nuovo DPCM:

- ✓ **conferma che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen**, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (art. 6, co. 1);

✓ **prevede che, fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 6, co. 2). Conseguentemente, **fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da tali territori** sono soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Tuttavia, sono esonerati dall'obbligo di quarantena, tra gli altri:

- l'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- il personale viaggiante;
- il personale sanitario in ingresso in Italia;
- i lavoratori transfrontalieri;
- **il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore, vale a dire 5 giorni** (*col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48*);
- **chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

**Si segnala che il nuovo DPCM continua a indicare tra gli esonerati dall'obbligo della quarantena i cittadini e i residenti in area Ue che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.** È ragionevole ritenere che i relativi spostamenti siano in realtà riconducibili a quelli liberalizzati e non soggetti a limitazioni ai sensi dell'art. 6, co. 1 del DPCM in oggetto e che, quindi, i soggetti interessati siano esentati dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario ai sensi dell'art. 6, co. 3 e 4, dello stesso DPCM.

**Il nuovo DPCM dispone poi l'apertura di ulteriori attività**, come sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali e attività dei comprensori sciistici. Tali attività, come quelle inerenti ai servizi alla persona, le attività degli stabilimenti balneari e di ristorazione già consentite dal precedente DPCM, **possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili** (*i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali*).

In continuità con il precedente DPCM, lo svolgimento delle attività delle **strutture ricettive** non è soggetto al citato vaglio regionale preventivo, **purché esse siano esercitate nel rispetto dei protocolli** e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Riprendono gli **spettacoli aperti al pubblico**, le **sale teatrali**, **sale da concerto**, **sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**, ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

**A partire dal 12 giugno**, riprendono gli **eventi e le competizioni sportive a porte chiuse** ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.

**A decorrere dal 25 giugno 2020** è consentito lo svolgimento anche degli sport di **contatto** nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Per maggiori dettagli, si può prendere visione del Decreto al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg>

◆ **REGIONE EMILIA ROMAGNA: Ordinanza n. 109 del 12.06.2020 – Ripresa di ulteriori attività a partire dal 15 Giugno 2020.**



Sulla base della nuova ordinanza regionale che contiene le linee guida con le misure da osservare per **garantire la sicurezza delle**

*persone, utenti e lavoratori, si potranno riprendere ulteriori attività in Emilia-Romagna dal prossimo lunedì 15 Giugno.*

*Previsti successivi step di aperture.*

**Dal 15 giugno** - sulla base della nuova ordinanza della Regione, che contiene le linee guida con le misure da osservare per garantire la sicurezza delle persone, è possibile riprendere ulteriori attività, come le **visite** agli ospiti nelle **Case residenza per anziani**, organizzare **sagre e fiere locali**, oltre a **cerimonie** ed eventi assimilabili. Riaprire le **sale giochi** e le **aree giochi per bambini**.

Il provvedimento prevede poi che **dal 19 giugno** riaprano le discoteche, nel rispetto delle **linee guida** recepite nel provvedimento e **solo negli spazi esterni**. Inoltre, l'atto **modifica** alcuni punti di protocolli regionali adottati con precedenti ordinanze. Vediamo il dettaglio.

### **Visite agli ospiti nelle strutture per anziani e persone con disabilità**

Per quanto riguarda le strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti e i centri socioriabilitativi residenziali per persone con disabilità, le linee guida regionali prevedono **ingressi limitati e scaglionati, visite su appuntamento e con una durata indicativa di trenta minuti**. Se possibile, le visite dovranno essere limitate a **un solo familiare**, che all'ingresso sarà sottoposto alla **misurazione della temperatura**. Inoltre, al momento della prenotazione, ai visitatori verrà fatto un **colloquio telefonico sul rischio Covid-19** e non potranno accedere alla struttura coloro che nella valutazione abbiano evidenziato sintomi compatibili con il virus o siano stati esposti a rischio di contrarre l'infezione. Le visite saranno comunque autorizzate dopo il **parere favorevole dei responsabili delle strutture**.

Dovranno inoltre essere individuate **aree dedicate agli incontri**, optando preferibilmente per spazi esterni. **Non è ammesso l'accesso di familiari e parenti agli spazi di degenza**, come le camere da letto, tranne in casi particolari e su autorizzazione della direzione sanitaria. Il protocollo stabilisce anche le regole per l'accesso alle strutture del personale esterno, come fornitori e addetti alla manutenzione, che sarà comunque consentito solo per attività strettamente necessarie ed inderogabili e potrà essere preso a riferimento, con gli opportuni adeguamenti, anche da altre tipologie di accoglienza, come le case di riposo, le comunità alloggio per anziani o le piccole comunità di tipo familiare (case-famiglia e gruppi appartamento).

### **Manifestazioni fieristiche, sagre, cerimonie (con buffet)**

Sempre dal 15 giugno, potranno ripartire anche **manifestazioni fieristiche con qualifica locale e sagre**, oltre a cerimonie ed eventi assimilabili. Anche per tutte queste attività, l'ordinanza fa proprie linee guida regionali con una serie di misure organizzative di carattere generale per salvaguardare la salute di operatori e pubblico. Nell'organizzazione di cerimonie – per le quali sono state definite Linee guida regionali specifiche - dovrà **essere mantenuto l'elenco dei partecipanti per 14 giorni**, i tavoli dovranno essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione**, privilegiando l'utilizzo degli **spazi esterni**. Gli ospiti dovranno indossare la **mascherina negli ambienti interni** (quando non seduti al tavolo) e **negli ambienti esterni** (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). **Il personale di servizio** a contatto con il pubblico dovrà usare la **mascherina** ed **igienizzare frequentemente le mani**. La distanza di almeno un metro dovrà essere mantenuta anche da parte di eventuali musicisti.

Le linee guida prevedono anche la possibilità di **organizzare buffet**, ma come già indicato per congressi e convegni, **solo con somministrazione del cibo da parte di personale incaricato**. Escluso dunque il self-service, tranne nel caso di prodotti confezionati in monodose. In ogni caso la distribuzione del cibo dovrà essere organizzata evitando il rischio assembramenti.

## Danze

Via libera dell'attività di ballo, dal 19 giugno, ma **solo negli spazi esterni** (ad esempio giardini, terrazzi, piste all'aperto).

## Modifica protocolli esistenti

L'ordinanza interviene **sui protocolli già adottati relativi agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande**, alle strutture ricettive e altri esercizi aperti al pubblico, per chiarire come **non siano ammesse attività per le quali non sia possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o la distanza di 1 metro**: tra queste, ad esempio, gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo. Inoltre, è vietato mettere a disposizione giornali e riviste per un uso promiscuo da parte della clientela.

Vengono poi **integrate le linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo**: gli spettatori devono indossare la **mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto** (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dal posto stesso, incluso il momento del deflusso. **Per gli spettacoli, sia al chiuso che all'aperto, viene tolto il tetto massimo di presenti**: il numero massimo di spettatori è infatti determinato dalla capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc. ... tolto il numero di sedute non utilizzabili per garantire la riorganizzazione degli spazi necessaria al distanziamento tra gli spettatori stessi.

Testo integrale dell'ordinanza del 12.06.2020 al seguente link:

[https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-dal-15-giugno-riprendono-le-visite-nelle-strutture-per-anziani-e-persone-con-disabilita-nuova-ordinanza-del-presidente-bonaccini/ordinanza-12-giugno-2020-decreto-n-109\\_2020.pdf](https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-dal-15-giugno-riprendono-le-visite-nelle-strutture-per-anziani-e-persone-con-disabilita-nuova-ordinanza-del-presidente-bonaccini/ordinanza-12-giugno-2020-decreto-n-109_2020.pdf)

**L'Ordinanza n. 111 del 15.06.2020** è poi successivamente intervenuta per regolamentare il **“Protocollo regionale per l'avvio delle attività estive specificatamente dedicate a bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi di età”**.

	<b>Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici:</b> tel. 0547 642518 ■ e.mail <a href="mailto:segreteria@retepmiromagna.it">segreteria@retepmiromagna.it</a>
<b>Clausola di esclusione di responsabilità</b>	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>